REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1973

che fissa per la campagna saccarifera 1973/1974 i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/73 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento ; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/70 (4), il prelievo applicabile a tali prodotti, che è fissato per ogni campagna saccarifera, viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento ; che detti coefficienti nonché detto periodo di riferimento sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 ;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1637/73 del Consiglio, del 18 giugno 1973, che fissa, per la campagna saccarifera 1973/1974 i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita, l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione e la quota massima speciale (5) ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati come segue per la campagna saccarifera 1973/1974.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità di conto per tonnellata
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere ; canne da zucchero :	
	A. Barbabietole da zucchero :	
	I. fresche	10,32
	II. disseccate o in polvere	35,48
	B. Canne da zucchero	7,10

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.
(4) GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.
(5) GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 1.